



Al Sig. Giuseppe FALZONE

SEDE DI CATANIA

Al sito WEB

Alla Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio

Alla Segreteria e Rapporti con il Personale

Al Settore Reclutamento Risorse Umane

All'Ufficio Presenze

All'Ufficio Trattamento Giuridico e Economico

Al Settore Emolumenti Contributi e Adempimenti

del Sostituto di Imposta

All'Ufficio Bilancio


e, p.c.: Al Presidente dell'INGV
Prof. Carlo DOGLIONI
Al Direttore Generale dell'INGV
Dott.ssa Maria SICLARI

Oggetto: Trasmissione Decreto del Direttore Generale n. 56 del 29/04/2019 relativo alla
cessazione dal servizio del Sig. Giuseppe FALZONE.

Si trasmette il decreto di cui all'oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Maria SICLARI




Decreto n. 56

Oggetto: Sig. Giuseppe FALZONE. Collocamento a riposo per raggiungimento limiti d'età.

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, costitutivo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- Visto il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124";
- Visto lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 9 giugno 2017, come modificata con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 424/2017 del 15 settembre 2017 e n. 501/2017 del 21/12/2017, e pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2018);
- Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 45/2018 del 21/2/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- Visto il Regolamento del Personale, emanato con Decreto del Presidente n. 118/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- Visto il Decreto del Presidente n. 315/2016 del 25/7/2016, con il quale, in esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 249/2016 del 21/7/2016, la Dott.ssa Maria SICLARI è stata nominata Direttore Generale dell'INGV a far data dal 1/9/2016;
- Visto il D. Lgs. 30.12.1992, n. 503 e s. m. i.;
- Vista la Legge 8.08.1995, n. 335;
- Vista la Legge 27.12.1997, n. 449, ed in particolare l'art. 59;
- Visto l'art. 12 lettera d) della Legge n. 70 del 20 marzo 1975 che stabilisce al 65° anno di età il limite ordinamentale per la permanenza in servizio;
- Visto l'art. 24 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni in Legge n. 214 del 22/12/2011 che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento previdenziale;
- Visto il punto 2 della Circolare 8 marzo 2012 n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 - Serie



Generale - del 02/07/2012 il quale recita: *"In base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di età ordinamentale l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro di impiego con il dipendente sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto alla pensione"*;

- Visto l'art. 1 del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014 che ha abrogato l'art. 16 del D. Lgs. n. 503 del 30/12/1992, l'art. 72, commi 8, 9 e 10 del D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 06/08/2008, e l'art. 9 comma 31, del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n.122 del 30/07/2010 relativo alla facoltà del dipendente di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo;
- Visto l'art. 15, del Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni in Legge del 28 marzo 2019 n. 26, recante: *"Riduzione anzianità' contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali"* che ha sostituito il comma 10 dell'art. 24 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni in Legge n. 214 del 22/12/2011 stabilendo che: *"...l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019"*;
- Considerato pertanto che, secondo la normativa attualmente vigente, per l'accesso alla "pensione anticipata" è richiesto il possesso per gli uomini del requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi;
- Considerato che in data 01/07/2019 il Sig. Giuseppe FALZONE, dipendente di questo Istituto con contratto a tempo indeterminato, profilo professionale Collaboratore Tecnico Enti di



Ricerca, IV livello retributivo, compirà il 65° anno di età;

- Considerato che alla suddetta data il Sig. Giuseppe FALZONE ha maturato il diritto all'accesso del trattamento pensionistico anticipato;
- Visti gli artt. 23 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro, 24 - Obblighi delle parti e 25 - Recesso con preavviso, del CCNL sottoscritto in data 21/02/2002;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa, il Sig. Giuseppe FALZONE, è collocato a riposo a decorrere dal 1° agosto 2019 per il compimento del limite di età.

Dalla stessa data del 1° agosto 2019, l'interessato è ammesso a far valere i suoi diritti per quanto concerne il trattamento di quiescenza e di fine servizio, se spettante.

Roma, 29.04.2019

Dotessa Maria STILARI

